

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026: ADESIONE E REVOCA

**A CURA DI
LORENZO PEGORIN**

L'ADESIONE

Come precisato dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2025 (par. 1.18), l'adesione al Cpb può essere effettuata con le seguenti modalità:

- 1) invio congiunto al modello Isa (relativo al periodo d'imposta 2024), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2025);
- 2) invio autonomo, unicamente con il frontespizio del modello Redditi 2025, con compilazione della casella «Comunicazione Cpb» con il codice 1 («Adesione»).

In caso di invio del modello redditi senza l'adesione rimane altresì SEMPRE possibile reinviare entro il 30 settembre la dichiarazione completa in ogni sua parte (correttiva nei termini) optando nel quadro CP per l'adesione 25-26.

LA REVOCA

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 9/2025, ha chiarito che la revoca dell'adesione ad una proposta Cpb, precedentemente accettata per il biennio 2025-2026, deve avvenire per via telematica, entro gli stessi termini previsti per l'adesione, compilando i seguenti campi del modello Cpb 2025/2026:

- **Codice Isa;**
- **Codice attività;**
- **Tipologia di reddito** (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)

La revoca VA COMUNICATA entro il 30 settembre 2025 esclusivamente tramite invio autonomo, utilizzando il frontespizio del modello Redditi 2025, compilando la casella Comunicazione Cpb con il codice 2 (Revoca).

IL PERFEZIONAMENTO DELL' ADESIONE

I fuoriusciti dal forfettario

I soggetti che nell'anno 2024 sono usciti dal regime forfettario per aver superato i 85.000 euro, possono aderire al concordato 2025/2026?

Modalità

La circostanza che il contribuente abbia inizialmente adottato per il 2024 il regime forfettario e, nel corso del medesimo periodo d'imposta, ne fuoriesca per il superamento del limite di 100.000 euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024 non inibisce l'accesso al Cpb.

CPB E TRASFORMAZIONE

La trasformazione sia essa del tipo omogenea (nell'ambito delle società di capitali) che progressiva o regressiva (da società di persone a capitali e/o viceversa) non è causa di esclusione, così come il transito nel 2024 o nel 2025 da una tassazione ordinaria ad una tassazione per trasparenza ex articolo 116 del Tuir o il passaggio inverso (Faq n.4 del 25 ottobre 2024).

Da associazione a Stp

La trasformazione da associazione professionale in Stp poiché determina una modifica della categoria di reddito (da lavoro autonomo a quello d'impresa), rappresenta invece un impedimento al Cpb (risposta a interpello 247/2024).